

CONGRESSO NAZIONALE
78
FIMMG-METIS 2021

MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA, DIRITTO DELL'INDIVIDUO.

**RESIDENZIALE
E VIDEOCONFERENZA**
4 OTTOBRE 2021
9 OTTOBRE 2021

FAD ASINCRONE
12 OTTOBRE 2021
15 NOVEMBRE 2021



SCelta FIDUCIARIA
PROSSIMITÀ
DOMICILIARITÀ

FIMMG[®]
Federazione Italiana Medici di Famiglia

Metis[®]
SOCIETÀ SCIENTIFICA DEI MEDICI
DI MEDICINA GENERALE



Le tutele previdenziali ed assistenziali

Francesca Manzieri

www.enpam.it

...per prima cosa: registriamoci!

Registrazione tradizionale

Compila il modulo on line che trovi sul sito dell'ENPAM, inserisci il codice fiscale e in automatico trovi precompilati: i tuoi dati personali (nome, cognome, data di nascita) e il nome utente (che coinciderà con il codice fiscale).

Successivamente inserisci: numero di cellulare, un indirizzo pec (se lo possiedi), un indirizzo email, la domanda segreta e la risposta segreta.

Riceverai subito per email **la prima metà** della password di accesso.

La seconda metà della password ti verrà inviata per pec o per email. Se nel modulo di iscrizione hai inserito un indirizzo pec riceverai la seconda metà password direttamente senza ulteriori passaggi. Se non hai potuto inserire un indirizzo pec, riceverai un'email con un link che ti servirà per inviare una scansione del documento di identità. Dopo aver mandato il tuo documento riceverai per email la seconda metà della password.



Registrazione agevolata

Il tagliando con **la prima metà** della password per l'iscrizione agevolata al sito viene inviato dall'ENPAM:

- con la lettera di benvenuto indirizzata ai neo iscritti all'Ordine
- con il modello D per la dichiarazione dei redditi professionali

La prima metà della password va inserita sul sito internet dell'ENPAM insieme al Codice ENPAM. A questo punto si deve completare la registrazione inserendo l'indirizzo email e i recapiti telefonici.


Una volta fatte queste operazioni si riceverà per email **la seconda metà** della password per poter terminare la registrazione.



PREVIDENZA ENPAM



LA GESTIONE DEI FONDI PREVIDENZIALI



IL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

La “QUOTA A”

è il fondo pensionistico obbligatorio per tutti i medici e gli odontoiatri

Garantisce:

- una pensione di base (metodo di calcolo **contributivo**) a 68 anni
- una pensione di **circa 15 mila euro (minimo)** nei casi di invalidità o di decesso dell'iscritto in attività (si applica anche ai giovani medici o dentisti indipendentemente da quanti contributi hanno versato)
- l'indennità di maternità (anche se l'iscritta non ha redditi professionali)
- prestazioni assistenziali



COSA TI DÀ LA QUOTA A ENPAM



MUTUI AGEVOLATI

Fino a 300mila euro a tasso fisso per acquistare la prima casa o lo studio professionale. I mutui sono studiati per i medici e gli odontoiatri fino a 40 anni di età. Condizioni di accesso agevolate che permettono la concessione anche a chi ha un reddito modesto.



GENITORIALITÀ

Assegno di maternità di almeno 6mila euro alle dottoresse che non hanno altre tutele. Bonus di 1.500 euro per le spese del primo anno di vita del bambino.



SUSSIDI

Aiuti a colleghi in situazioni economiche difficili (sussidio fino a circa 8.300 euro l'anno): il sussidio può scattare per interventi chirurgici, cure non a carico del Ssn, assistenza ad anziani, non autosufficienti, portatori di handicap, spese sostenute dal nucleo familiare per la malattia o il decesso dell'iscritto, spese funerarie, eventi imprevisti.



CALAMITÀ NATURALI

Fino a 18mila euro di aiuti a fondo perduto in caso di danni prima abitazione o allo studio professionale, ma anche a beni mobili come ad esempio automezzi, computer e attrezzature.



INABILITÀ ALLA PROFESSIONE

Garanzia di poter contare su un reddito di 15mila euro all'anno minimo in caso di inabilità assoluta e permanente alla professione. Questa tutela riguarda tutti, senza requisiti minimi di anzianità contributiva.



LTC

Assicurazione per il rischio non autosufficienza che, in aggiunta alla pensione, ti darà un assegno di 1.200 euro al mese esentasse vita natural durante (se acquistata individualmente questa polizza da sola costerebbe circa 400 euro annui).



REVERSIBILITÀ

La pensione Enpam è reversibile ai familiari che ne hanno diritto, con percentuali maggiori rispetto al sistema Inps. Es: coniuge: 70% della pensione invece del 60%. La pensione è cumulabile con altri redditi. Per gli orfani sono anche previste borse di studio.

PENSIONE

La Quota A non garantisce solo una lunga lista di prestazioni assistenziali: infatti **tutti i contributi versati tornano indietro** sottoforma di pensione (calcolo contributivo o migliore).

Sai quanto avrai di pensione? Entra nell'area riservata di www.enpam.it e controlla la tua ipotesi di pensione di Quota A. Moltiplica l'importo annuale per 18 (aspettativa di vita per gli uomini) o 21 (per le donne) e avrai il totale di quanto statisticamente ti restituirà l'Enpam, senza contare quello che pagherà agli eventuali familiari che prenderanno la reversibilità. Sai quanto hai versato nel corso della tua vita professionale? Controlla il tuo estratto conto contributivo, sempre disponibile nell'area riservata.



LA QUOTA A PER ANDARE IN PENSIONE PRIMA

Gli anni di Quota A valgono per **andare in pensione** con il sistema del cumulo gratuito (es: un dipendente che ha 3 anni di Quota A prima dell'assunzione e 35 anni di carriera in ospedale, ha 3+35=38 anni di anzianità contributiva).

Gli studenti che si iscrivono facoltativamente all'Enpam al 5° e 6° anno di università, hanno di fatto due anni di **riscatto di laurea** (a fronte di un contributo di neanche 10 euro al mese x 2 anni).

QUANTO COSTA IN REALTÀ?

Il contributo di Quota A varia in base all'età. Parte da circa 117 euro all'anno per gli studenti universitari di età inferiore a 30 anni fino a 1574,86 euro per gli iscritti al di sopra di 40 anni. Il costo reale però è più basso perché i contributi previdenziali si deducono integralmente dalle imposte.

Esempio:

Medico di 50 anni, residente a Roma, con 80mila euro di reddito lordo apparentemente **versa 1574,86 euro** di Quota A ma nella dichiarazione dei redditi recupera poi 743,80 euro (restituzione o abbattimento del 43% di Irpef, 3,33% di addizionale regionale e 0,9% di addizionale comunale) **costo reale 831,05 euro**.



I contributi di Quota A si possono pagare in unica soluzione o in 4 rate senza interessi.

Gli importi aggiornati al 2021 sono:

- € 234,11 all'anno fino a 30 anni di età
- € 454,42 all'anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni
- € 852,74 all'anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni
- € 1574,86 all'anno dal compimento dei 40 anni

Gli iscritti di età inferiore a 40 anni possono chiedere di essere ammessi a contribuire nella misura intera. Tale opzione è irrevocabile.

A queste somme va aggiunto il contributo di maternità, adozione e aborto di 44,55 euro.

Questi contributi sono dovuti dal mese successivo all'iscrizione all'Albo fino al mese di compimento dell'età per la [pensione](#) e sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF.



Il reddito da libera professione è coperto dai contributi previdenziali di [Quota A](#) fino a un certo [importo](#), che varia e che viene comunicato dall'Enpam ogni anno.

Superata questa soglia si deve inviare entro il 31 luglio il [modello D](#) (che si trova nell'area riservata del sito internet dell'Enpam) dichiarando il reddito da libera professione prodotto nell'anno precedente al netto solo delle spese sostenute per produrlo e pagare i contributi di [Quota B](#) (in un'unica soluzione, in 2 o in 5 rate - in quest'ultimo caso le rate che scadono entro l'anno sono senza interessi mentre quelle che scadono l'anno successivo sono maggiorate del solo interesse legale).

I medici di famiglia al momento della compilazione possono però scegliere se pagare solo metà dell'aliquota della Quota B.

Successivamente è anche possibile decidere di ritornare all'aliquota intera, compilando un [modulo a parte](#); quest'ultima scelta è irrevocabile.



Per i contributi del Fondo di previdenza generale attraverso l'accesso all'area riservata del sito internet dell'Enpam è possibile richiedere **la domiciliazione bancaria**.

Con la domiciliazione della Quota A scatta in automatico anche quella della Quota B e viceversa.

Il piano di ammortamento va indicato quando si richiede la domiciliazione. Se non viene espressa una preferenza tra i piani di pagamento disponibili, il sistema sceglie automaticamente il numero di rate più alto. È comunque possibile modificare la rateazione ricompilando il modulo dell'addebito diretto anche dopo la **scadenza del 15 marzo per la Quota A o del 15 settembre per la Quota B** ed il nuovo piano scelto si attiverà per l'anno successivo.



IL FONDO DELLA MEDICINA CONVENZIONATA E ACCREDITATA

ovvero la nostra “vera” pensione che viene calcolata attraverso il metodo ENPAM

- ★ **“contributivo indiretto”** perché, ai fini del calcolo, la prestazione viene determinata in base ai compensi rivalutati rispetto all’inflazione (comunque sempre ricostruiti a partire dalla contribuzione versata)
- ★ **“a valorizzazione immediata”** perché consente di assegnare subito ai contributi pagati un valore certo, che sarà riscosso al momento del pensionamento.

In altre parole, un gran vantaggio
rispetto al metodo contributivo semplice dell’INPS!




Per il 2021 il contributo per i medici di famiglia è pari al 23% dei compensi (arriverà gradualmente ad un massimo del 26% nel 2024) di cui:

- il 10,375% (che non vediamo sul cedolino) a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale
- e l'12,625% a carico del medico (e versato per noi dalla ASL all'ENPAM).

L'ALIQUOTA MODULARE

I medici di medicina generale possono però decidere di aumentare la pensione futura versando un contributo aggiuntivo a proprio carico compreso tra l'1 e il 5%.



Per usufruire di questa possibilità occorre fare domanda entro il **31 gennaio** inviando un modulo alla propria Asl.



ALTRI MODI PER AUMENTARE LA PENSIONE:

- Il **riscatto**: consente di far valere ai fini della pensione i periodi che non sono coperti da contribuzione garantendo un aumento dell'anzianità contributiva e un incremento dell'assegno di pensione in cambio del versamento di una cifra interamente deducibile.
- L'**allineamento** (o riscatto di allineamento): permette di allineare i contributi già pagati a una contribuzione più alta versata nei periodi in cui si è lavorato di più e quindi il reddito è stato maggiore, ottenendo un incremento dell'importo della pensione ma non dell'anzianità contributiva.
- **FondoSanità**: un fondo di previdenza complementare chiuso riservato ai lavoratori del settore, che consente una deducibilità delle somme fino a oltre cinquemila euro.



ASSISTENZA ENPAM



LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI QUOTA A

- Prestazioni assistenziali straordinarie
- Prestazioni assistenziali ad orfani (borse di studio)
- Prestazioni assistenziali per l'ospitalità in case di riposo *
- Contributi per l'assistenza domiciliare *
- Prestazioni per calamità naturali
- Sussidi Covid-19
- Sussidi a tutela della genitorialità

*esclusi gli iscritti con copertura LTC assicurata in convenzione dall'ENPAM



PRESTAZIONI ASSISTENZIALI



Le prestazioni assistenziali **documentate**, i c.d. sussidi una tantum, possono essere concesse **una volta ogni anno solare**



Spese per interventi chirurgici



Cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del S.S.N.



Spese di assistenza per anziani, malati non autosufficienti e portatori di handicap



Spese funerarie per il decesso di un familiare convivente



Difficoltà contingenti del nucleo familiare, sopravvenute entro i dodici mesi successivi alla malattia o al decesso dell'iscritto



Spese straordinarie sostenute per eventi imprevisti

Complessivamente per l'anno 2021, le prestazioni non può essere superare **euro 8.278,09**

Qualora il reddito complessivo del nucleo familiare dell'iscritto sia inferiore, per il 2021, a € 14.191,02 possono essere concesse prestazioni assistenziali straordinarie non documentate per un importo annuo fino a euro 5.912,93



REQUISITI PER ACCESSO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Beneficiari

- ▶ Iscritti attivi del Fondo Generale
- ▶ Pensionati del Fondo che, prima del pensionamento, abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo professionale pari almeno a dieci anni.
- ▶ Studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria del V e VI anno iscritti all'Enpam.
- ▶ Superstiti



Il reddito complessivo di qualsiasi natura di tali soggetti **non deve essere superiore a 6 volte il minimo INPS** relativo all'anno precedente, aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente




Qualora un componente del nucleo familiare abbia **un'invalidità riconosciuta pari o superiore all'80%**, il limite di reddito complessivo è incrementato di un terzo per ognuno dei componenti affetti dall'invalidità.

LIMITI DI REDDITO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 2021

Minimo Inps anno 2020 € 6.702,54

NUCLEO FAMILIARE	3 VOLTE MINIMO INPS	6 VOLTE MINIMO INPS
1 Persona	€ 20.107,62	€ 40.215,24
2 Persone	€ 23.458,89	€ 46.917,78
3 Persone	€ 26.810,16	€ 53.620,32
4 Persone	€ 30.161,43	€ 60.322,86
5 Persone	€ 33.512,70	€ 67.025,40



PRESTAZIONE ASSISTENZIALI PER CALAMITÀ NATURALI



A chi spetta?

Agli iscritti **residenti** nei comuni interessati da calamità naturali, i quali abbiano riportato **danni a beni mobili ed immobili**.

Agli iscritti **non residenti**, i quali dimostrino di svolgere attività professionale prevalente in uno dei comuni interessati dalla calamità, limitatamente ai danni subiti allo **studio professionale** e alle **attrezzature** in esso contenute.

Quanto?

L'importo massimo erogabile per l'anno 2021 è pari ad una prestazione di **€ 17.738,76**, oltre al pagamento degli oneri per interessi sui mutui edilizi per la prima casa o lo studio professionale danneggiati, sino al concorso massimo di **€ 9.460,67** e per un periodo non superiore **a 5 anni**



Ai fini dell'erogazione delle prestazioni assistenziali per calamità naturali **non sono previsti limiti reddituali**.

Conditio sine qua non

Dichiarazione dello **stato di emergenza** per calamità naturali riconosciute con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



La Fondazione ENPAM si impegna costantemente per essere vicina ai propri iscritti nei momenti di maggiore difficoltà, per cui i medici non devono esitare a mettersi in contatto con essa direttamente o tramite il proprio Ordine dei Medici oppure con l'aiuto delle Sezioni FIMMG Provinciali!



INABILITA' TEMPORANEA AL LAVORO



Per quanto riguarda l'inabilità temporanea e assoluta al lavoro a causa di una malattia o di un infortunio, i medici di medicina generale sono attualmente coperti per i primi 30 giorni dalla compagnia Cattolica in coassicurazione con Groupama.

Dal 31° giorno dalla data dell'infortunio o della malattia l'indennità viene invece pagata dall'Enpam (e per il come fare a riceverla vi rimandiamo al sito internet della Fondazione). Questa prestazione spetta per un periodo massimo di 24 mesi (anche non continuativi nell'arco degli ultimi 48 mesi).




La polizza “Primi trenta giorni”: cosa assicura?

La polizza assicura il medico di assistenza primaria, di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale che a causa di malattia e/o infortunio si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera.

Assicura inoltre contro le eventuali conseguenze economiche di lungo periodo tramite le coperture per morte da infortunio, invalidità permanente da infortunio e invalidità permanente da malattia.

La garanzia verrà prestata **anche nei casi di ricovero per malattia e/o infortunio del figlio minore**. In questo caso dovrà essere presentata la lettera di dimissione o qualsiasi altro documento atto a dimostrare l'avvenuto ricovero, nonché autocertificazione dello stato di famiglia.



In termini pratici...

L'inabilità deve essere comunicata alla compagnia **entro 10 giorni** dall'evento, oppure, in caso di ricovero, entro 10 giorni dalle dimissioni dall'istituto di cura (si può comunicare anche più tardi, ma si deve dimostrare che era impossibile farlo prima).

La comunicazione va fatta compilando l'apposito modulo di apertura scaricabile dal sito www.polizza30giornimedici.it e inviandolo, insieme ad un certificato medico con diagnosi e prognosi, **tramite Pec, fax o raccomandata** (scegliendo una sola di queste modalità) ai seguenti indirizzi:

- 30gginfortuni.cattolica@legalmail.it
- fax: 06/92912306
- posta raccomandata: Società Cattolica di Assicurazioni Soc.Coop.
Agenzia Roma Grandi Rischi
P.zza Sallustio, n 9 – 00187 ROMA



- Dopo aver denunciato l'apertura di un sinistro:
 - stampare e compilare il modulo di chiusura,
 - barrare la casellina – chiusura – indicando il numero di sinistro
 - allegare la documentazione completa (con la dichiarazione di inabilità temporanea ed assoluta per il periodo di assenza per malattia o infortunio)
 - specificare (barrando la relativa casellina) se contestualmente ho riportato o meno postumi invalidanti.

Per l'eventuale apertura del sinistro di invalidità permanente occorrerà inviare inoltre apposita documentazione medica dalla quale si evinca una presumibile percentuale di invalidità (che per malattia deve essere pari o superiore al 25%, mentre per infortunio deve essere superiore al 7%).



Doppio incarico: attenzione!

- **Per l'apertura:** sul modulo di denuncia barro entrambe le caselle di medico di assistenza primaria e di medico di continuità assistenziale.
- **Per la chiusura:** dovrò utilizzare due moduli ed inviare per ogni numero di sinistro la relativa documentazione (una per l'attività di medico di assistenza primaria e l'altra per l'attività di medico di continuità assistenziale).



TUTELE DELLA GENITORIALITA'



ACN art 18 comma 4:

“Il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente Accordo, può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa.”



Quindi:

l’indennità viene riconosciuta anche se il medico decide di continuare l’attività lavorativa!



All'indennità provvede l'ENPAM:

- **Periodo:** 5 mesi: 2 prima + 3 dopo parto oppure 1+4;
- **Indennità pari a:** 80% di 5/12 del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello dell'evento;

L'indennità di 5 mesi viene riconosciuta anche per:

- ❖ interruzione di gravidanza, spontanea o terapeutica, dopo il sesto mese
- ❖ adozione o pre-adozione di bambini non superiori a sei anni di età.

L'indennità di 3 mesi viene riconosciuta per l'affidamento.

L'indennità di un mese, calcolata come sopra, viene riconosciuta per interruzione di gravidanza, spontanea o terapeutica, dopo il terzo mese.

L'indennità va richiesta dalla 26° settimana di gravidanza (l'ingresso nel VII mese) ed entro 180 gg dal parto o entro 180 gg da adozione o interruzione di gravidanza.



IMPORTO

ESEMPIO

Per il parto EFFETTIVO che avviene il 30 novembre 2021,

l'indennità di maternità viene calcolata come l'80% dei 5/12 del reddito complessivo dichiarato nel 2019.

- Es. 50.000 €

$50.000 / 12 \times 5 = € 20.833$

$20.833 / 100 \times 80 = € 16.666$

MINIMO

€ 5.068,57 a cui si aggiunge un assegno di € 1000

MASSIMO

€ 25.342,85

**MASSIMO SUSSIDIO NIDO
E BABY SITTER (BONUS BEBE')**

€ 1.500 lordi

(+ altri € 1.500 lordi per chi contribuisce alla Quota B)



1. Collegarsi al sito:
<https://www.enpam.it/moduli/domanda-per-indennita-di-maternita/>

2. Scaricare il modulo

3. **Compilarlo e inviarlo**


dalla 26° settimana
entro 180 dall'evento

4. Inviarlo per pec a:

protocollo@pec.enpam.it con

copia CI in allegato!!!

oppure fax allo **06 4829 4658**



ATTENZIONE!!!

5. se si invia la domanda per fax o per Pec, gli eventuali certificati medici o la copia autenticata del provvedimento di adozione o di affidamento **vanno comunque spediti per posta**



COSA ALLEGARE?

- copia della dichiarazione dei redditi prodotti nel secondo anno che precede quello dell'evento, completa di ogni quadro utilizzato
- copia delle certificazioni rilasciate da tutti i sostituti d'imposta da cui risultino le ritenute fiscali applicate

Per i redditi eventualmente dichiarati nei quadri RC, RH e/o RL è necessario indicare la natura dell'attività svolta.

- certificato medico (solo in originale) rilasciato dalla 26a settimana di gravidanza, attestante la data di inizio di gestazione, settimana di gravidanza e data presunta del parto. Attenzione: se la domanda viene presentata dopo il parto (ma non oltre il 180° giorno dalla data del parto) è necessario certificare sul modulo di domanda la data di nascita del bambino.
- copia autenticata del provvedimento di adozione o di affidamento, valido nel territorio dello Stato italiano, da cui risulti anche la data di nascita del/la minore; • autocertificazione del padre che deve dichiarare di non avere diritto a un'indennità analoga, oppure, nel caso invece ne abbia diritto, deve indicare il periodo coperto dall'indennità pagata in suo favore. All'autocertificazione è necessario allegare una copia del documento di identità del padre.
- certificato medico (solo in originale) che attesta la data di inizio della gravidanza, la settimana di gestazione e il giorno nel quale si è verificata l'interruzione di gravidanza.



FONDAZIONE ENPAM
SERVIZIO PRESTAZIONI
P.ZZA VITTORIO EMANUELE
II, N° 78 – 00185 ROMA



Nei primi dodici mesi di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia (in caso di adozione o affidamento), è inoltre possibile usufruire di **un sussidio aggiuntivo rispetto all'indennità di maternità.**

Il sussidio è pensato come sostegno alle spese legate al nuovo ingresso in famiglia comprese quelle per asili nido e babysitter.

La somma viene stabilita annualmente dal C.d.A. dell'ENPAM.
Per l'anno 2020 è stato di circa 1500 euro.

Questo assegno può essere concesso una sola volta per ogni figlio e possono farne domanda le dottoresse che hanno dichiarato ai fini dell'Irpef un reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni, di qualsiasi natura e dell'intero nucleo familiare, non superiore a 8 volte il trattamento minimo Inps dell'anno in corso. Il reddito superiore è incrementato di un importo pari al trattamento minimo Inps per l'anno in corso per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.





Nuovi 1.500 euro, chi ne ha diritto

News • 11/06/2021

Millecinquecento euro anche per il 2021, che per le mamme libere professioniste quest'anno addirittura raddoppiano. È la principale novità

Grazie al bando 2021 (valido fino a metà settembre per i nati 2020), tutte le dottoresse iscritte alla Quota A hanno potuto richiedere 1500 euro e coloro che versano all'Enpam anche la Quota B hanno avuto diritto inoltre a un sussidio aggiuntivo di altri 1500 euro.

In pratica, per le neomamme libere professioniste (o con la borsa del CFSMG) il bonus bebè quest'anno è arrivato a 3000 euro!



Il papà ha diritto all'indennità?

Sì ma solo nel caso in cui la mamma
(anche non iscritta all'Enpam, purché sia libera professionista)

- sia deceduta
- o sia gravemente malata

o nel caso in cui la mamma abbia abbandonato il bambino o sia il padre ad averne l'affidamento esclusivo.



E se ho una patologia in gravidanza?



Si deve aprire una pratica malattia con la Cattolica
(<http://www.polizza30giornimedici.it>)
e poi con l'Enpam (malattia dal 31° giorno).

Nei due mesi prima del parto e i tre dopo
segue invece il rimborso secondo l'indennità di maternità Enpam.



Il riscatto dei contributi della maternità, ovvero... ...non dimentichiamoci della previdenza!

Per **coprire i periodi privi di contribuzione** per eventi collegati alla **genitorialità** (gravidanza, adozione/affidamento, interruzione di gravidanza) è possibile effettuare dei versamenti volontari.


I versamenti servono **per non perdere periodi utili** ai fini dell'anzianità contributiva con effetti anche sull'importo dell'assegno di pensione.

Il contributo volontario viene calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente alla gravidanza (in assenza di reddito si prende come riferimento per la base del calcolo il minimo INPS previsto nello stesso anno).



Le altre nostre tutele ENPAM, ovvero: il Progetto Quadrifoglio

- Primo petalo: coperture assicurative (RCP, LTC e IPM)
- Secondo petalo: assistenza sanitaria integrativa (fondo sanitario integrativo)
- Terzo petalo: credito agevolato (mutui, credito, prestiti d'onore)
- Quarto petalo: previdenza complementare (Fondosantità)



LONG TERM CARE

L'ENPAM dal 1° agosto 2016 offre una copertura assistenziale di lungo periodo che garantisce l'erogazione di una **rendita vitalizia** nel caso di **perdita totale** dell'autosufficienza nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL).

La rendita corrisposta è pari a circa **€ 1.200,00 mensili**.

Le rendite percepite in caso di perdita dell'autosufficienza sono esenti IRPEF.

L'assicurazione è valida per **tutti** i medici e pensionati in attività che al momento dell'attivazione della copertura (31 luglio 2016) non abbiano compiuto 70 anni.

Tutti i medici già assicurati con la polizza LTC rimangono in copertura negli anni successivi indipendentemente dall'età e dall'attività lavorativa.



- Il mutuo agevolato Enpam per la prima casa o per lo studio professionale è riservato agli iscritti **con età non superiore a 40 anni.**
- Il mutuo può essere chiesto anche dagli iscritti riuniti in associazione o in società di professionisti purché tutti i componenti abbiano i requisiti previsto dal bando.

È possibile chiedere **fino a 300mila euro.**

Può servire a finanziare l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile fino all'80% del valore.

Per la ristrutturazione il limite massimo è di 150mila euro.

L'immobile deve trovarsi nel Comune dove si risiede o si svolge l'attività lavorativa principale e non deve appartenere alle categorie di lusso. Il mutuo può essere chiesto per sostituirne un altro esistente.



N.B.
Nota Bene

Tasso fisso dell'1,70%

Con un ammortamento massimo di **30 anni**

Le domande vanno inviate nei periodi di vigenza del **Bando** che viene pubblicato sul sito dell'Ente ogni anno

Il bando 2021 decorre dal 10 maggio e si chiuderà il 30 novembre.



Possono fare richiesta di mutuo gli **iscritti** che:

- sono in **regola** con i versamenti;
- hanno almeno **un anno** d'iscrizione e di contribuzione effettiva alla Quota A;
- non hanno già finanziamenti o mutui pagati dalla Fondazione o una rateizzazione da regime sanzionatorio in corso;

Per la prima casa:

- **non hanno ottenuto l'assegnazione o la locazione** con patto di futura vendita e riscatto di un altro alloggio;
- **non sono proprietari** di un altro immobile nel Comune dove risiedono o dove svolgono l'attività lavorativa principale.

Per lo studio professionale:

- **non sono proprietari** di un altro studio professionale nel Comune dove svolgono l'attività lavorativa principale.


Per la prima casa, possono fare domanda anche i **familiari degli iscritti deceduti**.



CONVENZIONI



Tipologie e numero di convenzioni attive stipulate dall'Enpam





GRAZIE
PER L'ATTENZIONE

